



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 100/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE Presidente

Gabriele VINCIGUERRA Giudice relatore

Walter BERRUTI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale,

iscritto al numero 30584 del registro di segreteria, nei confronti di:

1) CARIELLO Irene Franca (C.F. CRLRFR62C42F205X), nata

a Milano il 2 marzo 1962, residente in Rozzano (MI), Via

Cooperazione n. 65, rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo

Salmeri per mandato in atti, elettivamente domiciliata in Milano,

Corso XXII Marzo 4, presso lo studio del difensore

FATTO

Con atto di citazione in data 16.10.2023 il Pubblico

Ministero, all'esito dell'istruttoria, ha quantificato il complessivo

danno subito dal Comune di Milano, per effetto della condotta

illecita di CARIELLO Irene Franca, e delle corresponsabili

Montuoro Assunta e Vardaro Anna Maria, nella somma

complessiva di **euro 49.610,89**, di cui euro 28.811,01 per danno da

	mancata entrata, euro 8.241,80 per danno da disservizio ed euro	
	12.558,08 per danno all'immagine.	
	Ciò in relazione a numerose condotte delittuose poste in	
	essere dalle convenute negli anni 2017-2019, nella loro qualità di	
	agenti della Polizia Locale di Milano, ricondotte ai reati di truffa	
	aggravata, peculato, accesso abusivo a sistema informatico, falso	
	materiale commesso dal pubblico ufficiale.	
	In estrema sintesi, i dipendenti della Polizia Locale	
	Montuoro e Vardaro (anche con il concorso di altri colleghi),	
	fruendo dell'accordo e della complicità tecnica della loro collega	
	CARIELLO, avevano notato una possibilità di utilizzo illecito del	
	sistema informatico PRO.SA., in uso alla Polizia Locale di Milano	
	per la registrazione delle infrazioni, la gestione delle sanzioni	
	amministrative irrogate e l'abbinamento con i pagamenti effettuati	
	dai trasgressori, in modo da far fittiziamente risultare pagate multe	
	a vantaggio di soggetti in realtà inadempienti, a fronte della	
	corresponsione di una utilità economica da parte di questi ultimi.	
	In particolare, i trasgressori inadempienti entravano in contatto, per	
	pregressa conoscenza o attraverso l'intermediazione di soggetti	
	vicini alle imputate, con le stesse Montuoro e/o Vardaro,	
	esprimendo la volontà di regolarizzare pendenze con il Comune di	
	Milano. Montuoro e Vardaro effettuavano, allora, un preliminare	
	accesso in banca dati e verificavano lo stato del procedimento	
	amministrativo relativo ai trasgressori con i quali erano venute in	
	contatto. Nel caso in cui individuassero verbali risalenti nel tempo	
	2	

	e quindi ormai raddoppiati nell'importo (ma ancora non iscritti a ruolo), proponevano al trasgressore di regolarizzare la loro posizione attraverso la consegna in contanti del denaro corrispondente al pagamento della sanzione in misura ridotta, offrendo, quindi, un rilevante vantaggio patrimoniale al trasgressore che otteneva, per questa via, di pagare la metà di quanto invece sarebbe stato obbligato a corrispondere se si fosse recato agli sportelli del Comando della Polizia Locale.	
	CARIELLO si occupava di accedere al sistema informatico e di modificare abusivamente i dati relativi alle infrazioni, in modo da farle fittiziamente risultare pagate.	
	Le somme versate in contanti erano incamerate non dal Comune di Milano ma dalle convenute.	
	In sede penale, con sentenza del Tribunale di Milano n. 3054\2019, era stata applicata a CARIELLO, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni 2, mesi 6 e giorni 20 di reclusione.	
	Con sentenza del Tribunale di Milano n. 995\2020 erano state applicate a Vardaro Anna Maria e Montuoro Assunta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le rispettive pene di anni 3 mesi 2 di reclusione e di anni 3 mesi 4 di reclusione.	
	In atto di citazione, il Pubblico Ministero ha dato atto dell'avvenuto versamento in favore del Comune di Milano, da parte delle convenute, della complessiva somma di euro 6.300,00, pari al complessivo profitto generato dai comportamenti illeciti sopra descritti.	

	CARIELLO Irene Franca, nel costituirsi in giudizio con	
	memoria 17.01.2024, ha presentato tramite il proprio difensore	
	istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi	
	dell'art. 130 d. lgs. n. 174\16, dichiarandosi disponibile al	
	versamento della somma di euro 8.000,00 (ottomila\00) ,	
	allegando parere positivo del Pubblico Ministero, reso con	
	memoria in data 15.12.2023.	
	All'udienza in camera di consiglio del 13.03.2024 il	
	Collegio ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con rito	
	abbreviato, determinando la somma dovuta in euro 8.000,00	
	(ottomila\00) , fissando in giorni 30 il termine per il versamento e	
	rinviano il procedimento a successiva udienza in camera di	
	consiglio per la prosecuzione del giudizio.	
	All'udienza in camera di consiglio del 22.05.2024 la causa è	
	stata discussa. Nessuno era presente per la convenuta. Il Pubblico	
	Ministero ha richiesto la definizione del giudizio con rito	
	abbreviato.	
	DIRITTO	
	Risulta agli atti documentazione bancaria e reverse di	
	incasso n. 73833 del 10.05.2024 a dimostrazione del puntuale	
	versamento della somma stabilita dal Collegio all'esito	
	dell'udienza in camera di consiglio del 13.03.2024, e	
	dell'incameramento della somma stessa da parte del Comune di	
	Milano.	
	Occorre pertanto dichiarare, ai sensi dell'art. 130, comma 8,	
	4	

del d. lgs. 26.06.2016, n. 174, che nulla è più dovuto dalla
convenuta CARIELLO in relazione alla fattispecie di
responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in data
16.10.2023.

Ed invero, come già affermato da questa Corte in casi analoghi, ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio il Collegio osserva doversi escludere la riconducibilità della presente fattispecie ad un'ipotesi di cessazione della materia del contendere - essendo intervenuto non l'intero pagamento chiesto dalla Procura attrice con l'atto di citazione in giudizio, bensì solo il versamento di una “quota parte” dell’iniziale pretesa attorea - e di doversi altresì escludere che si versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplata dagli artt. 110 e 111 del citato c.g.c. (ovvero prevista da altra disposizione di legge).

Pertanto, il Collegio ritiene che l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato formulata dai convenuti ed il tempestivo e regolare versamento, da parte degli stessi, della somma ritenuta congrua, valgano ad integrare una specifica modalità di "*definizione alternativa del giudizio* ", secondo la lettera e le finalità dell'art. 130 cit., comma 1 (cfr. C. conti, sez. Lombardia 12 febbraio 2018 n. 29; id., sez. Sardegna, 4 ottobre 2017, n. 120).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza “virtuale”, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con

sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio ai sensi dell'art. 130 d. lgs. 26.08.2016, n. 174, nei confronti della convenuta.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate in euro 79,81 (settantanove/81).

Milano, 22.05.2024

Il Relatore

Il Presidente

Gabriele Vinciguerra

Vito Tenore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 03.06.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)